



# Comune di Avellino

## ORGANI POLITICI

### Ordinanza Sindacale N°: 286/2025

**Sindaco: LAURA NARGI**

**OGGETTO: Prevenzione Incendi lungo la linea ferroviaria anno 2025**



LAURA NARGI  
23.05.2025  
08:14:35 UTC

**OGGETTO: Prevenzione Incendi lungo la linea ferroviaria anno 2025**

**VISTA** la nota Prot. 25/0000898 del 22/05/2025 della società R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana - DOIT Napoli - Unità Territoriale Sud - Est Salerno, acquisita a questo protocollo n. 39920 del 22.05.2025, con la quale si chiede l'adozione di specifica ordinanza sindacale per la difesa della linea ferroviaria dagli incendi, caduta alberi e bestiame interferenti;

**PRESO ATTO** che lo sviluppo di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo la linea ferroviaria rappresenta, soprattutto nel periodo estivo, un potenziale pericolo per l'alta probabilità di innesco e sviluppo di incendio;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere in merito al fine di prevenire ed eliminare i pericoli derivanti dagli incendi che minacciano la sicurezza pubblica e la regolarità della circolazione ferroviaria;

**CONSIDERATO** altresì, data l'urgenza del provvedimento desumibile dalla succitata comunicazione di RFI, e per il numero e la difficoltà a individuare tempestivamente i singoli destinatari, che non è né opportuna né eseguibile la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990;

**RITENUTO** quindi necessario adottare i provvedimenti atti a contenere il pericolo di incendio lungo la linea ferroviaria attraversante il territorio comunale;

**VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

**VISTE** le "Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025" G.R. Campania ;

**VISTO** l'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** l'art. 71, comma 1 del DPR n. 753 del 11.07.1980, secondo il quale la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57 del codice di procedura penale. In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.

**VISTA** la legge 24 novembre 1981 n. 689, avente per oggetto "Modifiche al sistema penale";

Attesa l'impossibilità a procedere per singole notifiche sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà a identificarli compiutamente, per cui si procede con riferimento all'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990;

**ORDINA**

1) durante il periodo di "grave pericolosità di incendi" e, comunque, dal primo giugno al trentuno ottobre di ogni anno, ai possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria, di tenere sgombri i terreni da covoni di grano, erbe secche ed ogni altro materiale combustibile, fino a 20 metri dal confine ferroviario.

2) I possessori dei terreni sono altresì obbligati a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di cinque metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

3) I sopracitati soggetti dovranno inoltre effettuare costantemente e in ogni periodo la dovuta vigilanza su detti terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria, allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto.

4) Gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto indicato agli artt. 52 e 55 del DPR n. 753/1980, dalla sede ferroviaria.

5) A coloro che allevano bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie è fatto obbligo di apporre recinzioni stabili, anche se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello Stato in quanto non concepite per tale funzione;

I proprietari, gli affittuari, i conduttori e i detentori interessati saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza al presente provvedimento.

Ai trasgressori della presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli artt. 38 e 63 (in relazione all'art. 32 L. 689/81) del DPR n. 753/80, salvi e non pregiudicati i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 650 c.p.

## DISPONE

che la presente ordinanza venga portata alla generale conoscenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune e venga trasmessa per quanto di rispettiva competenza o conoscenza:

al Sig. Prefetto di Avellino ;

a RFI "Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A. — sede di Napoli ;

al Corpo Forestale Regionale - Stazione di Avellino ;

al Comando Stazione Carabinieri di Avellino

al Comando Polizia Locale di Avellino

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 07.08.1990, n. 241 il responsabile del procedimento per il presente atto è il Dirigente Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese del Comune di Avellino.

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 24\1/1990e s.m.i, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199).

